



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2012, proposto da:

Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" Foligno, A.T.I. Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca Foligno, B-Labor Societa' Cooperativa Sociale, Associazione di Pubblica Assistenza Stella D'Italia, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso Massimo Marcucci in Perugia, via Bartolo N. 10;

contro

Unita' Sanitaria Locale N. 2 dell'Umbria, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino N.9;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 35949/1.10.1 con cui l'unita' sanitaria n. 2 dell'umbria ha comunicato al costituendo r.t.i., l'esclusione dalla gara a procedura aperta indetta con delibera del direttore generale n. 113 del 29.2.2012 per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitica;
- del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui vengono interpretati nel senso di escludere gli operatori economici partecipanti alla gara non in possesso dell'iscrizione nel registro c.c.i.a.a.;
- dei verbali relativi a tutte le sedute tenute dalla commissione ed in particolare del verbale redatto in occasione della seduta pubblica del 26.4.2012, destinata alla verifica della documentazione amministrativa, all'esito della quale è stata disposta l'esclusione del costituendo r.t.i.;
- della determinazione prot. n. 43950/1.10.1 del 24.5.2012 va firma del responsabile del procedimento con cui, a seguito della informativa di cui all'art. 243 bis d.lgs 163/2006, la stazione appaltante ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva se adottato, ma non ancora comunicato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli teste' indicati;
- nonchè per l'inibitoria della stipula del contratto, e la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;
- e con espressa domanda di tutela in forma specifica, volta ad ottenere - con riserva di svolgere nel prosieguo, nel termine di cui all'art. 30 del cod. proc. amm. ed ove non fosse piu' possibile la tutela in forma specifica, domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario - la condanna della stazione appaltante intimata alla riammissione in gara dell'r.t.i. ed, in subordine, l'intera rinnovazione della procedura di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unita' Sanitaria Locale N. 2 dell'Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto impugnato, l'A.S.L. n. 2 dell'Umbria ha escluso, per carenza di requisiti, il ricorrente costituendo R.T.I. dalla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto dei pazienti in trattamento dialitico indetta con delibera direttoriale 29.2.2012 n. 113, motivando sul fatto che:

a) il requisito di capacità tecnico-organizzativa dichiarato dall'associazione mandante "Stella d'Italia" è superiore rispetto a quello dichiarato dall'associazione mandataria "Croce bianca" e questo in violazione del § III.1.3) del bando;

b) le predette mandataria e mandante non risultano iscritte alla CCIAA, ma al registro regionale del volontariato;

c) il bilancio consuntivo del 2010 della "Stella d'Italia", alla luce della relazione del collegio dei revisori ad esso allegato, non soddisfa il requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto dal bando.

Al conseguente gravame, fondato sulla violazione di legge e sull'eccesso di potere, resiste la stazione appaltante, eccependo l'irricevibilità e l'infondatezza dello stesso.

Con ordinanza 21.6.2012 n. 105, è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente avanzata, rilevandosi prima facie la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità.

All'udienza del 17.10.2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Occorre premettere che l'esclusione del costituendo raggruppamento ricorrente è avvenuta, ad opera della commissione giudicatrice, nella riunione del 26.4.2012, alla presenza della delegata di questo Tiziana Ferretti.

L'atto è stato poi oggetto di mera conferma, in sede di reclamo ex art. art. 243-bis del codice dei contratti pubblici.

Ne discende che il termine per l'impugnativa è iniziato a decorrere dal momento della conoscenza della lesione da parte del rappresentante munito di mandato ad hoc, essendo tale stato soggettivo direttamente riferibile al delegante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6531).

Il ricorso, la cui notifica per posta si è perfezionata per il ricorrente in data 30.5.2012, va pertanto dichiarato irricevibile per tardività rispetto al termine dimidiato di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a.

Non rileva a tal fine se la Ferretti rappresentasse, dinanzi alla commissione, tutti o taluni i componenti del (futuro) raggruppamento, essendo stato il ricorso proposto in forma collettiva, di modo che il possesso dei presupposti e dei requisiti processuali deve sussistere in capo a tutti i ricorrenti e non solo in capo a taluno di essi.

Altra ragione di irritualità del gravame è pure insita nella mancata tempestiva impugnativa del bando di gara, nella parte in cui esso ha previsto, a pena di esclusione, l'iscrizione dei concorrenti nella CCIAA, trattandosi all'evidenza di una clausola immediatamente lesiva per gli interessi dei partecipanti al costituendo raggruppamento, tutti per converso iscritti nel registro regionale del volontariato.

La natura formale della decisione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)